

# CONTRIBUTO ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Delibera n. 101/2026 - Allegato «A»

---

***Linee guida per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario – Documento di consultazione***

---

**Parte I** — Osservazioni generali e risposte ai Quesiti 1, 2, 3 e 4

**Parte II** — Proposte di modifica, strutturate in forma tabellare secondo lo schema di cui all'Allegato «C» alla delibera n. 101/2026 (dieci emendamenti). La quarta colonna contiene la nota illustrativa in forma sintetica, con rinvio ai paragrafi della Parte I per l'argomentazione estesa

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>E</b>                                 |
| AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI   |
| Protocollo N.0067013/2026 del 11/09/2026 |

**Mittente:** E-GAP S.r.l. Società Benefit

Via Flavia 3

00187 - Roma

P.IVA/C.F. 14253861000

## PARTE I - OSSERVAZIONI GENERALI E RISPOSTE AI QUESITI

### § 1. Il soggetto partecipante e l'oggetto del contributo

E-GAP è una piattaforma di investimento infrastrutturale dedicata alla decarbonizzazione delle flotte, attraverso il modello *Fleet-as-a-Service* («FaaS»): finanziamento integrale, realizzazione e gestione di un complesso unitario di *asset* - veicoli con manutenzione full-service, infrastrutture di ricarica, depositi, tecnologie di bordo, sistemi di monitoraggio, energia e assicurazioni - messo a disposizione dell'operatore a fronte di un canone, con assunzione del rischio di disponibilità, del rischio tecnologico e del rischio di finanziamento.

E-GAP ha strutturato il Progetto Roma, uno dei principali interventi europei di elettrificazione del trasporto pubblico su gomma: 255 autobus elettrici, 120 punti di ricarica *on-grid* e 20 punti con storage su tre depositi, tecnologia AVM e piattaforma IT, fornitura di energia da fonti interamente rinnovabili; contratto di otto anni per 120 milioni di chilometri, con circa 80 milioni di euro finanziati da un pool bancario internazionale. Si tratta del primo *financing FaaS* realizzato in Italia e costituisce base empirica disponibile all'Autorità ai fini della presente istruttoria.

Il presente contributo ha per oggetto l'Allegato «A» alla delibera n. 101/2026 ed è depositato congiuntamente all'omologo contributo sull'Allegato «B». I due documenti sono coordinati: ove le proposte coincidano nel merito, si è mantenuta identità di formulazione al fine di evitare disallineamenti tra i due atti.

### § 2. Il rilievo di fondo: l'asimmetria tra capitale pubblico e capitale privato

Il punto 67 individua espressamente la finalità della disciplina relativa al censimento e all'individuazione dei beni strumentali nel garantire «contendibilità, continuità e sostenibilità economica all'affidamento». Rispetto a tale finalità, la modalità di provvista del capitale che finanzia i beni è neutra<sup>1</sup>: ciò che rileva è che l'Impresa Affidataria ne abbia la piena disponibilità per la durata del Contratto di Servizio e che i beni restino disponibili tra affidamenti successivi, favorendo altresì il rispetto degli obblighi previsti dal Contratto di Servizio relativi allo svecchiamento e rinnovo del parco rotabile.

Il documento di consultazione non riflette però tale neutralità.

- Ai punti 72 e 73 il finanziamento con risorse pubbliche è disciplinato come fattispecie ordinaria, con obblighi puntuali di verifica in capo all'Ente Affidante e di rappresentazione nella Relazione di Affidamento.
- Al punto 80 il ricorso a capitali privati è invece rimesso integralmente alla discrezionalità dell'Ente Affidante («l'EA può valutare d'inserire»), ed è presupposto come ipotesi di «investimenti a carico dell'IA» per l'«acquisizione» dei beni — cioè come acquisto in proprietà — con messa a disposizione «da parte del GU», e dunque nel presupposto che il titolare del bene sia il Gestore Uscente.

Ne consegue che la fattispecie oggi economicamente più rilevante per il rinnovo delle flotte — la messa a disposizione dei beni da parte di un soggetto terzo che ne conserva la titolarità e ne assume il rischio — non trova collocazione nel testo: né tra i beni finanziati con risorse pubbliche, né tra i beni di titolarità dell'Impresa Affidataria o del Gestore Uscente.

L'asimmetria non appare sorretta da ragione giustificativa. Con l'esaurimento delle risorse straordinarie del PNRR e la scadenza, nel medesimo orizzonte temporale, di numerose proroghe alle concessioni in essere, gli obblighi di rinnovo delle flotte e di elettrificazione proseguono senza copertura finanziaria straordinaria: il capitale privato non è un'alternativa eventuale al finanziamento pubblico, ma la modalità di provvista destinata a divenire prevalente.

### § 3. Il fondamento normativo

---

<sup>1</sup> Come risulta dalla stessa Misura 5, punto 2, della delibera n. 154/2019, secondo cui «Qualora l'EA classifichi il materiale rotabile come bene indispensabile per l'effettuazione del servizio, verificata la condizione di disponibilità dei beni in proprietà del GU o di soggetto terzo, l'EA fornisce le opportune garanzie affinché tale materiale venga messo a disposizione dell'IA, includendo nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento le informazioni di cui all'Annesso 6, Tabella 3, sezione "Materiale rotabile"».

L'equiparazione delle modalità di provvista dei beni strumentali non costituisce oggetto di una richiesta di innovazione regolatoria, ma di attuazione operativa di principi già vigenti nell'ordinamento. Trova fondamento nelle seguenti disposizioni:

- Misura 5, punto 4, della delibera n. 154/2019, espressamente richiamata dall'Autorità nel Quesito 3, la quale stabilisce che la disponibilità del materiale rotabile necessario allo svolgimento del servizio deve essere garantita dall'Impresa Affidataria solo a decorrere dall'avvio dell'affidamento, pena la mancata stipula del relativo CdS, e non può costituire requisito di ammissione dei partecipanti alla gara. L'ordinamento regolatorio ha dunque già scisso la titolarità del capitale dalla legittimazione a competere;
- Misura 7, punto 1, della delibera n. 154/2019, ai sensi della quale l'EA assicura all'IA l'accesso ai beni essenziali «nella disponibilità dello stesso EA, di un proprio ente strumentale o di un soggetto terzo, tramite la stipula di contratti di comodato, locazione o altra forma di accordo giuridicamente vincolante, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi»: la neutralità rispetto al titolo di disponibilità e la rilevanza della titolarità in capo a un soggetto terzo sono dunque già affermate in via generale, e non limitatamente al materiale rotabile;
- Misura 7, punto 5, della medesima delibera, ai sensi della quale «per i beni essenziali e indispensabili di proprietà di terzi, già oggetto di contratto con il GU e di cui sia verificata la disponibilità, è garantito il subentro dell'IA per tutta la durata del nuovo affidamento, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 4»: il subentro nei beni di titolarità di un terzo è dunque già oggetto di una previsione di carattere obbligatorio, e non rimesso a valutazione discrezionale dell'EA;
- Misura 5, punto 3, lett. b), della medesima delibera, che include tra i criteri di determinazione del congruo tempo intercorrente tra aggiudicazione e avvio del servizio «la presenza sul mercato di società e/o di operatori che offrono il noleggio del materiale rotabile interessato, a condizioni eque e non discriminatorie»: l'esistenza di un mercato dell'offerta di disponibilità dei beni è dunque elemento che l'EA è già tenuto a considerare nella progettazione della procedura; si precisa peraltro che tale mercato è configurabile con riferimento al materiale rotabile, mentre non lo è per gli impianti di manutenzione e per gli ulteriori impianti di supporto all'esercizio site-specific, privi di un mercato secondario: la valutazione di sostituibilità ai sensi delle Misure 3 e 4 della medesima delibera deve pertanto essere condotta distintamente per le due categorie di beni, e l'esistenza di un mercato del noleggio del rotabile non può essere estesa, in via presuntiva, agli impianti;
- art. 4, comma 11, lett. a), del d.l. n. 138/2011, riportato dall'Autorità nella nota 24 al punto 68 del documento di consultazione, che impone di escludere che la disponibilità «a qualunque titolo» delle dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire «elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti»; si segnala peraltro che l'art. 4 del d.l. n. 138/2011 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012: la disposizione è pertanto richiamata, coerentemente con quanto fa la stessa Autorità nella nota 24, quale espressione di un principio dell'ordinamento in materia di contendibilità, e non quale norma vigente;
- principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, accolto in materia contabile dall'IFRS 16 e già sotteso al trattamento uniforme di acquisto e locazione finanziaria nei Piani Economico-Finanziari.

E ciò con la doverosa precisazione che tale aspetto è considerato da sempre elemento idoneo ad incidere sulla più ampia partecipazione e, per l'effetto, elemento meritevole di attenta valutazione da parte dell'ente affidante in sede di predisposizione degli atti di gara (cfr. AGCM IC47, INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONDIZIONI CONCORRENZIALI NEI MERCATI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, *Executive Summary*, punto 38). Il rilievo conserva autonoma valenza a prescindere dalla sorte della disposizione da ultimo richiamata, in quanto fondato su evidenze istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il punto 74 non dà attuazione a tale complesso di principi, ma ne arresta l'efficacia a metà: consente all'Impresa Affidataria di non possedere i beni al momento della gara, ma non disciplina il rapporto con il soggetto che glieli mette a disposizione, né la sorte di tale rapporto alla scadenza dell'affidamento. È precisamente in questo spazio che si colloca l'ostacolo alla finanziabilità: nessun soggetto finanziatore finanzia beni a vita utile pluridecennale su un titolo di disponibilità la cui prosecuzione dipende da una scelta discrezionale futura dell'Ente Affidante.

#### **§ 4. Il disallineamento tra durata del Contratto di Servizio e vita utile dei beni**

Secondo la Tabella 14 dell'Annesso 3 alla delibera n. 195/2025, la vita utile degli asset rilevanti per l'elettrificazione è pari a quindici anni per la scocca dell'autobus, per l'apparato di trazione e per le infrastrutture di ricarica, e a sette anni per le batterie, componente sostituibile nel ciclo di vita del veicolo. I Contratti di Servizio hanno durata tipica di sette a dieci anni, in conformità ai limiti dell'art. 4, par. 3, del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Un finanziamento bancario strutturato richiede una durata contrattuale compatibile con il piano di ammortamento dell'investimento, che per beni a vita utile quindicennale non può ragionevolmente collocarsi al di sotto dei dieci-dodici anni. Il disallineamento non è quindi un profilo di ottimizzazione, ma la condizione che determina se il progetto sia finanziabile: in assenza di un chiarimento sulla possibilità che il titolo di disponibilità possa eccedere la durata del singolo Contratto di Servizio, il modello resta accessibile ai soli casi in cui la dimensione del lotto o la solidità patrimoniale della controparte consentano soluzioni strutturate ad hoc.

Sul piano quantitativo, i dati riportati nella Tabella 15 dell'Annesso 3 alla delibera n. 195/2025 quantificano in oltre 230.000 euro per veicolo il differenziale di costo tra un autobus elettrico da 12 metri di Classe I e il corrispondente a trazione termica; la Tabella 16 colloca il costo delle infrastrutture di ricarica tra 84.000 e 100.000 euro per totem a pantografo e tra 25.000 e 49.000 euro per dispositivo plug-in. Per un lotto di dimensione tipica per un bacino metropolitano, nell'ordine di cento veicoli, il fabbisogno di investimento iniziale si colloca tra 50 e 70 milioni di euro: importo superiore alla capacità di assorbimento finanziario della generalità degli operatori nazionali.

## **§ 5. Risposte ai Quesiti**

### **Quesito 1 — Impostazione dei documenti e distinzione tra modalità ferroviaria e su strada**

La distinzione tra Allegato «A» e Allegato «B» è valutata positivamente: la specializzazione consente di tenere conto di elementi propri di ciascuna modalità - per il ferroviario il ruolo del Gestore dell'Infrastruttura, il Prospetto Informativo della Rete, gli impianti di manutenzione e i tempi di omologazione e autorizzazione di messa in servizio; per il trasporto su strada le infrastrutture di ricarica elettrica e i sistemi di bordo — che una trattazione unitaria avrebbe necessariamente compresso.

Si segnala tuttavia che, con specifico riferimento al tema oggetto del Quesito 3, la distinzione ha prodotto disallineamenti tra i due allegati che non appaiono intenzionali e che si propone di sanare:

- il punto 71 dell'Allegato «A» si riferisce ai soli «beni indispensabili», mentre il corrispondente punto 66 dell'Allegato «B» si riferisce ai «beni essenziali/indispensabili»: la restrizione esclude i beni essenziali — quelli il cui controllo determina posizione dominante — dall'obbligo di verifica della disponibilità e dalle azioni di mitigazione;
- il punto 75 dell'Allegato «A» omette i «beni finanziati», che il corrispondente punto 70 dell'Allegato «B» include tra quelli per i quali valgono i criteri della Misura 9;
- l'elencazione delle azioni per assicurare la piena disponibilità dei beni, presente al punto 76 dell'Allegato «A», è assente nel corrispondente punto 71 dell'Allegato «B», pur non presentando profili di specialità ferroviaria: la fornitura di garanzie per il finanziamento e l'adozione di misure finanziarie di riduzione del rischio sono strumenti pienamente applicabili al trasporto su strada;
- il periodo relativo al confronto con gli stakeholder è interno al punto 74 nell'Allegato «B» e costituisce punto autonomo (81) nell'Allegato «A»: la scelta è indifferente, ma si suggerisce l'uniformazione per evitare che una differenza di collocazione sia interpretata come differenza di regime.

Costituiscono invece specificità legittime, da mantenere, l'elencazione differenziata dei beni caratterizzati da rischio tecnologico e il periodo relativo ai tempi di approvvigionamento, messa in servizio e omologazione del materiale rotabile, presente nel solo Allegato «A».

### **Quesito 2 — Completezza delle indicazioni rispetto a tutte le fasi degli affidamenti**

Le indicazioni sono nel complesso complete quanto all'articolazione delle fasi. Si segnalano i seguenti profili di incompletezza, tutti relativi alla disciplina dei beni strumentali.

**Primo — mancato richiamo dell'art. 5-bis del Regolamento (CE) n. 1370/2007.** Il documento riproduce al punto 76 la sostanza delle misure previste dalla disposizione senza richiamarla, e ne omette il criterio relativo alla considerazione del mercato dell'offerta di materiale rotabile. Trattandosi di fonte europea direttamente applicabile, già richiamata dall'Autorità tra le fonti del procedimento, il richiamo espresso appare necessario (cfr. § 6).

**Secondo — la disciplina dei beni presuppone una dicotomia soggettiva che non esaurisce le fattispecie.** L'intera sezione dedicata al censimento dei beni (punti 67-81) è costruita sull'alternativa tra beni di titolarità del Gestore Uscente o dell'Impresa Affidataria e beni acquisiti con finanziamento pubblico. Non è disciplinata l'ipotesi in cui il bene sia di titolarità di un soggetto terzo, estraneo al Contratto di Servizio, che ne assicura la sola disponibilità: ipotesi che nel ferroviario costituisce, nei mercati europei in cui il modello è consolidato, la configurazione ordinaria (e ciò anche in conformità a quanto oggi ammesso dalla Misura 5, punto 2, della delibera n. 154/2019).

**Terzo — il coordinamento con la disciplina dei costi di riferimento.** Il documento di consultazione disciplina la fase di affidamento; il trattamento del corrispettivo dovuto per la messa a disposizione dei beni nel Conto Economico Regolatorio (Schema 1, Annesso 5a, delibera n. 154/2019) è materia di altri atti di regolazione. In assenza di coordinamento tra i due piani, l'ammissione di modalità di provvista alternative all'acquisto in sede di affidamento resterebbe priva di effetti utili: l'Ente Affidante che ammetta un'offerta basata su canone integrato deve poter collocare tale canone in una voce del Conto Economico Regolatorio e disporre di parametri per la verifica di congruità. Attualmente il canone integrato è riconducibile soltanto a una sottovoce residuale dei «Costi per servizi terzi», concepita per voci di spesa marginali. E-GAP ha rappresentato tale profilo nell'ambito della consultazione sulla delibera n. 195/2025 e resta a disposizione per ogni approfondimento.

**Quarto — la delimitazione rispetto alla disciplina dei canoni di locazione.** Le proposte di cui alla Parte II presuppongono che i beni la cui disponibilità sia assicurata all'IA da un soggetto terzo possano essere classificati come essenziali o indispensabili e beneficiare del conseguente regime di continuità e subentro. Tale classificazione non comporta, e non deve comportare, l'assoggettamento del corrispettivo dovuto al soggetto terzo ai criteri di determinazione dei canoni di locazione di cui alla Misura 10 della delibera n. 154/2019. Si chiede all'Autorità di darne conto espressamente nelle Linee guida, per due ordini di ragioni.

Il primo attiene alla qualificazione del contratto. La Misura 10 si applica, per suo espresso presupposto, «qualora sia prevista l'assegnazione all'IA di beni in locazione». Il contratto di messa a disposizione di cui alla lettera t-bis) non ha per oggetto il godimento di un bene a fronte di un canone, bensì un risultato di disponibilità, garantito da livelli di servizio predefiniti e presidiato da penali, con assunzione in capo al soggetto terzo del rischio di disponibilità e del rischio tecnologico. La causa negoziale è quella propria dell'obbligazione di risultato e non del godimento, e la fattispecie esula pertanto dal presupposto applicativo della Misura 10.

Il secondo attiene alla struttura del corrispettivo. Il canone di cui alla Misura 10 è quantificato con riferimento al valore di mercato del bene determinato ai sensi della Misura 9 e deve assicurare il ristoro dei costi di ammortamento, dei costi finanziari, degli accantonamenti per manutenzione ciclica e di un margine di utile pari al WACC pubblicato dall'Autorità. Il corrispettivo di un contratto di messa a disposizione integrato remunera invece anche prestazioni ulteriori — manutenzione full-service con disponibilità garantita, accesso a impianti di manutenzione dedicati, sistemi di bordo e piattaforme di monitoraggio degli asset, coperture assicurative — che la Misura 10 non contempla e rispetto alle quali non fornisce alcun criterio di quantificazione. L'applicazione dei criteri della Misura 10 a un corrispettivo integrato ne determinerebbe pertanto una quantificazione strutturalmente incapiente, con l'effetto di rendere l'operazione non finanziabile e di vanificare le finalità perseguite dalle proposte di cui alla Parte II.

Si precisa, per completezza, che la delimitazione qui richiesta non incide sull'applicabilità della Misura 7, punto 5, della medesima delibera, la quale garantisce il subentro dell'IA nei beni essenziali e indispensabili di proprietà di terzi senza qualificare in alcun modo il titolo giuridico del contratto intercorrente tra il soggetto terzo e il precedente affidatario. La collocazione fuori dal perimetro della Misura 10 e l'applicazione della Misura 7, punto 5, sono dunque tra loro compatibili.

**Quesito 3 — Idoneità dell'indicazione di cui al punto 80 a favorire l'adozione di modelli FaaS, anche rispetto alla Misura 7, punto 4, della delibera n. 154/2019, e alla diffusione di tali iniziative nel settore ferroviario**

**Nella formulazione vigente, il punto 80 non è idoneo a favorire l'adozione di modelli FaaS.** Non per il contenuto della facoltà che riconosce, che va nella direzione corretta, ma per quattro ragioni di tecnica normativa, ciascuna delle quali sufficiente a neutralizzarne l'effetto:

- il presupposto è costituito da «investimenti a carico dell'IA»: nel modello FaaS l'investimento non è a carico dell'Impresa Affidataria ma del provider terzo, e la fattispecie ricade fuori dal perimetro letterale della disposizione;
- l'oggetto è l'«acquisizione» dei beni, termine che nel lessico del documento — cfr. punti 72, 73 e 77 — indica l'acquisto in proprietà;

- la messa a disposizione è prevista «da parte del GU»: la disposizione presuppone che il titolare del bene sia il Gestore Uscente e non disciplina l'ipotesi in cui il titolare sia un soggetto terzo estraneo al Contratto di Servizio (ipotesi, come detto, oggi ammessa anche dalla Misura 5, punto 2, della delibera n. 154/2019), che non è né Gestore Uscente né Impresa Affidataria e che pertanto non è vincolato dalle clausole del Contratto di Servizio. Nel ferroviario si tratta dell'ipotesi statisticamente prevalente nei mercati europei nei quali il modello è consolidato;
- l'intera previsione è rimessa a una valutazione discrezionale («può valutare d'inserire») priva di criteri di esercizio: nell'esperienza di E-GAP, l'Ente Affidante che si trovi di fronte a una disposizione facoltativa priva di criteri tende, per ragioni di prudenza amministrativa, a non avvalersene.

**Il raccordo con la Misura 5, punto 4, della delibera n. 154/2019 costituisce, a nostro avviso, il fondamento più solido dell'intervento richiesto.** Tale Misura stabilisce già oggi che la disponibilità del materiale rotabile deve essere garantita dall'Impresa Affidataria soltanto a decorrere dall'avvio del servizio e non può essere richiesta come requisito di ammissione alla gara: l'ordinamento ha dunque già scisso titolarità del capitale e legittimazione a competere. Il punto 80 non dà attuazione a tale principio, ma ne arresta l'efficacia a metà (cfr. § 3).

**Si segnala all'Autorità, per mero scrupolo, che il Quesito 3 richiama la «Misura 7, punto 4», mentre la disposizione sopra riportata è contenuta nella Misura 5, punto 4. Il rilievo non è meramente formale: la Misura 7 — rubricata «Messa a disposizione dei beni essenziali e indispensabili» — è nondimeno pertinente al quesito, e anzi contiene le due disposizioni che, a nostro avviso, risultano decisive ai fini della risposta.**

**In particolare, il punto 5 della Misura 7 già garantisce, in termini di obbligo, il subentro dell'IA nei beni essenziali e indispensabili di proprietà di terzi «per tutta la durata del nuovo affidamento», mentre il punto 1 della medesima Misura afferma in via generale la neutralità rispetto al titolo di disponibilità. Il punto 80 del documento di consultazione degrada la prima garanzia a mera facoltà dell'Ente Affidante («l'EA può valutare d'inserire»). Poiché le Linee guida sono adottate in attuazione, tra l'altro, della delibera n. 154/2019 e non possono restringerne la portata, la formulazione vigente determina, sul punto, un regresso rispetto alla regolazione già in vigore. Le proposte di cui alla Parte II sono pertanto volte, prima ancora che a innovare, a ricondurre il documento di consultazione a coerenza con la disciplina vigente.**

**Le tre condizioni minime perché la disposizione divenga idonea, in ordine di rilevanza, sono le seguenti.**

- Equiparazione delle modalità di provvista (Emendamento 9, punto 80-bis proposto) — condizione di accesso. Ha natura di obbligo.
- Subentro nel titolo di disponibilità per la durata residua e a condizioni predeterminate (Emendamenti 5 e 9, punti 75 e 80-ter proposti) — condizione di finanziabilità. Ha natura di obbligo condizionato.
- Facoltà di inclusione dei beni nel perimetro sin dalla documentazione di affidamento, con durata del titolo coerente con la vita utile (Emendamenti 4 e 6, punti 76 e 73-bis proposti) — condizione di sostenibilità economica del canone. Resta rimessa alla discrezionalità dell'Ente Affidante.

**Sulla diffusione delle iniziative nel settore ferroviario.** Il quesito coglie un punto decisivo, e la risposta è che nel ferroviario il modello non è un'innovazione da abilitare, ma lo standard europeo da recepire. La separazione tra titolarità del materiale rotabile e gestione del servizio, con affidamento della prima a soggetti specializzati, è la configurazione ordinaria nei principali mercati europei nei quali le gare ferroviarie sono effettivamente contendibili, ed è la configurazione presupposta dall'art. 5-bis del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che ne fa espressa menzione. Sul piano nazionale, la direzione è quella indicata dalle riforme in corso di esame nei settori portuale e ferroviario, orientate a una separazione tra asset strategici e gestione del servizio. Nel trasporto su strada, dove il modello è più recente, esso ha già ricevuto applicazione su scala industriale in Italia con il Progetto Roma: si rinvia al contributo depositato da E-GAP sull'Allegato «B». La circostanza che nel ferroviario il modello sia consolidato da più tempo rende particolarmente opportuna un'impostazione uniforme tra i due allegati.

**Quesito 4 — Esaustività delle indicazioni ed eventuale necessità di ulteriori indicazioni o schemi esemplificativi**

Si segnalano i seguenti ambiti nei quali l'adozione di indicazioni più dettagliate o di schemi esemplificativi appare di particolare utilità.

**a) Schema di riferimento per le clausole di messa a disposizione e subentro.** Le clausole di cui ai punti 80 e 80-ter costituiscono l'elemento su cui si fonda la valutazione dei soggetti finanziatori; la loro redazione richiede competenze specialistiche non uniformemente disponibili presso tutti gli Enti Affidanti, con l'esito prevedibile di formulazioni disomogenee e, in molti casi, non bancabili. Si propone l'adozione di uno schema di riferimento non vincolante, sulla

struttura di quello già previsto per la Relazione dei Lotti (Annesso A.2), che disciplini almeno: oggetto e perimetro dei beni; durata del titolo e sua relazione con la durata del Contratto di Servizio; meccanismo di subentro e condizioni economiche applicabili; conseguenze della cessazione anticipata e criteri di indennizzo; allocazione dei rischi di disponibilità e tecnologico; regime della manutenzione e degli standard di disponibilità garantita; trattamento delle autorizzazioni di messa in servizio. E-GAP è disponibile a mettere a disposizione dell'Autorità la propria esperienza di strutturazione a fini istruttori.

**b) Criteri applicativi dell'art. 5-bis del Regolamento (CE) n. 1370/2007.** Si propone che le Linee guida forniscano indicazioni operative sulle modalità con cui l'Ente Affidante svolge e documenta la valutazione richiesta dalla disposizione, con particolare riferimento all'accertamento della presenza sul mercato di soggetti che offrono la messa a disposizione di materiale rotabile e all'incidenza di tale accertamento sull'esito del test di sostituibilità di cui alle Misure 3 e 4 della delibera n. 154/2019.

**c) Criteri applicativi del test delle Misure 3 e 4 agli impianti di manutenzione.** L'applicazione del test cumulativo agli impianti di manutenzione e di supporto all'esercizio richiede valutazioni tecnico-operative e di capacità disponibile che il punto 68 richiama ma non declina. Si propone l'adozione di indicazioni operative che consentano una motivazione uniforme e documentata della classificazione adottata in sede di Relazione di Affidamento, con la precisazione svolta al § 7 circa la corretta imputazione alla categoria dei beni indispensabili di cui al punto 70.

**d) Schema di rappresentazione dell'elenco dei beni.** Le informazioni di cui all'Emendamento 7 — titolo di disponibilità, soggetto titolare, durata residua del titolo, vita utile residua, stato e durata residua delle autorizzazioni di messa in servizio, valore o condizioni di subentro — si prestano a una rappresentazione tabellare standardizzata. L'adozione di uno schema uniforme ridurrebbe i costi di due diligence a carico dei partecipanti e favorirebbe la comparabilità tra procedure, in coerenza con le finalità del Piano di Accesso al Dato e della data-room di cui al punto 148.

## PARTE II - PROPOSTE DI MODIFICA

Le proposte che seguono sono strutturate in forma tabellare secondo lo schema di cui all'Allegato «C» alla delibera n. 101/2026. Nella terza colonna, le integrazioni proposte rispetto al testo di consultazione sono evidenziate **in grassetto**; le soppressioni sono riportate ~~barrate~~. La prima colonna riporta il livello di priorità attribuito a ciascuna proposta, secondo la gerarchia illustrata al § 9 della Parte I. La quarta colonna contiene la nota illustrativa in forma sintetica, con rinvio ai paragrafi della Parte I per l'argomentazione estesa.

| Punto delle Linee Guida                                                                                                       | Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EM. 1</p> <p><b>Definizioni</b></p> <p>nuova lettera t-bis), dopo t) Fermate e prima di u) Gestore dell'Infrastruttura</p> | <p><i>Non definito.</i></p> <p><i>L'espressione «modelli FaaS (FLEET-AS-A-SERVICE)» compare unicamente nel Quesito 3 (pag. 44), senza essere definita né richiamata nel corpo delle Linee guida.</i></p>                                                                                                                                                                                       | <p><b>t-bis) Fleet-as-a-Service (FaaS): contratto con il quale un soggetto terzo rispetto all'EA e all'IA mette a disposizione dell'IA o dell'EA, a fronte di un canone e per una durata determinata, un complesso unitario di beni strumentali all'espletamento del servizio — ivi inclusi materiale rotabile, infrastrutture, impianti di manutenzione e beni mobili — unitamente ai servizi necessari ad assicurarne la disponibilità e le prestazioni per l'intera durata contrattuale, assumendo su di sé il rischio di disponibilità e il rischio tecnologico relativi ai beni medesimi.</b></p> <p><b>La messa a disposizione può avvenire a titolo di locazione finanziaria o operativa, noleggio, vendita con riserva della proprietà, usufrutto, ovvero in forza di altro titolo idoneo ad assicurare all'IA la disponibilità dei beni per la durata del CdS, senza che l'IA ne acquisti la proprietà.</b></p> <p><b>La responsabilità dell'espletamento del servizio e del rispetto dei KPI e delle CMQ previsti dal CdS resta in ogni caso in capo all'IA.</b></p> | <p>L'acronimo FaaS è impiegato nel Quesito 3 senza essere definito: la definizione appare necessaria per assicurare uniformità applicativa tra EA e comparabilità delle RdA.</p> <p>La formulazione è costruita su tre soli elementi della fattispecie — terzietà del provider; unitarietà della prestazione con assunzione in capo al terzo del rischio di disponibilità e del rischio tecnologico; neutralità rispetto al titolo giuridico — ed esclude ogni elemento finalistico.</p> <p>Rispetto alla formulazione proposta per l'Allegato «B», l'elencazione dei beni include gli impianti di manutenzione, coerentemente con i punti 67 e 79, e omette le infrastrutture di ricarica.</p> <p>Si segnala che nell'Allegato «A» la voce Fattori di Qualità è collocata alla lettera s) e non t): la nuova definizione va inserita tra t) Fermate e u) Gestore dell'Infrastruttura, con lettera diversa rispetto all'emendamento corrispondente sull'Allegato «B».</p> |
| <p>EM. 2</p> <p><b>Punto 68</b></p> <p>integrazione</p>                                                                       | <p><i>68. I beni individuati devono essere classificati in essenziali, indispensabili o commerciali, in funzione della relativa sostituibilità, condivisibilità, duplicabilità e dominanza secondo i criteri definiti nelle Misure 3 e 4 della delibera n. 154/2019. La valutazione di tali caratteristiche è effettuata anche in termini tecnico-operativi e di capacità disponibile,</i></p> | <p>68. ... (invariato) <b>La classificazione è effettuata con riferimento a tutti i beni strumentali all'espletamento del servizio, indipendentemente dal titolo in forza del quale la relativa disponibilità è assicurata all'IA e dal soggetto che ne detiene la titolarità, ivi compresi i beni che l'EA prevede siano messi a disposizione da soggetti terzi ai sensi del punto 80. L'EA può effettuare la classificazione già in sede</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>La classificazione segue il bene e non il suo titolare: il test delle Misure 3 e 4 ha per oggetto caratteristiche oggettive del bene. La lettura sistematica dei punti 67-81, costruiti sulla dicotomia beni del GU / beni finanziati con risorse pubbliche, può però indurre l'EA a escludere dal censimento i beni di titolarità di terzi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Punto delle Linee Guida                                                   | Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <p><i>con particolare riferimento agli impianti e ai servizi di supporto all'esercizio.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>di predisposizione della documentazione di affidamento, dandone evidenza nella RdA.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Il rilievo assume nel ferroviario particolare pregnanza: ove il materiale rotabile sia detenuto da una società di noleggio — fattispecie che l'art. 5-bis del Reg. (CE) n. 1370/2007 impone all'EA di considerare — l'esclusione dal censimento sottrarrebbe al perimetro proprio i beni la cui disponibilità è più agevolmente assicurabile al gestore entrante.</p> <p>Sul momento della classificazione: se intervenisse in prossimità della scadenza del CdS non potrebbe orientare né la strutturazione dell'investimento né il piano di ammortamento.</p> <p>Per gli impianti di manutenzione e di supporto all'esercizio site-specific l'esito del test conduce alla categoria dei beni indispensabili di cui al punto 70 e non a quella dei beni essenziali di cui al punto 69, che presuppone la condivisibilità.</p>                                               |
| <p>EM. 3</p> <p><b>Punto 71</b></p> <p><i>modifica e integrazione</i></p> | <p><i>71. In merito ai beni indispensabili non acquisiti con l'utilizzo di finanziamenti pubblici, l'EA è tenuto a verificarne la disponibilità di cessione o locazione da parte del proprietario ...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• l'individuazione e la messa a disposizione di beni strumentali alternativi, aventi le medesime caratteristiche a fini del servizio;</i></li> </ul> | <p>71. In merito ai beni <b>essenziali</b>/indispensabili non acquisiti con l'utilizzo di finanziamenti pubblici, l'EA è tenuto a verificarne la disponibilità di cessione o locazione <b>ovvero di messa a disposizione in forza di altro titolo idoneo</b> da parte del proprietario ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'individuazione e la messa a disposizione di beni strumentali alternativi, aventi le medesime caratteristiche a fini del servizio, <b>anche mediante il ricorso a soggetti terzi che ne assicurino la disponibilità ai sensi del punto 80</b></li> </ul> <p>(alinea successivi invariati)</p> | <p>(a) Riallineamento all'Allegato «B». Il corrispondente punto 66 dell'Allegato «B» si riferisce ai «beni essenziali/indispensabili», mentre il punto 71 menziona i soli beni «indispensabili». La restrizione non appare sostenuta da specificità ferroviarie e produce l'effetto — presumibilmente non voluto — di escludere i beni essenziali dall'obbligo di verifica e dalle azioni di mitigazione. Poiché i beni essenziali sono, per definizione (punto 69), quelli il cui controllo determina posizione dominante, la loro esclusione da tale presidio appare in contraddizione con la finalità di cui al punto 67.</p> <p>(b) Neutralità del titolo: la formulazione «cessione o locazione» non esaurisce le modalità di messa a disposizione e non è coerente con la nota 24 del medesimo documento, che fa riferimento alla disponibilità «a qualunque titolo».</p> |

| Punto delle Linee Guida                                                                               | Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (c) Il ricorso a soggetti terzi è nel ferroviario la misura ordinaria di rimozione della barriera all'ingresso, e coincide con quella che l'art. 5-bis del Reg. (CE) n. 1370/2007 impone all'EA di considerare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>EM. 4</p> <p><b>Punto 73</b></p> <p><i>invariato, con inserimento di un nuovo punto 73-bis</i></p> | <p><i>73. In caso di nuovi beni acquistati mediante risorse pubbliche, l'EA verifica che nell'atto che disciplina il finanziamento siano esplicitati i vincoli di destinazione d'uso e la relativa durata, in funzione della vita utile del bene; ... L'EA tiene conto dei tempi di approvvigionamento, messa in servizio e omologazione, prevedendo eventuali misure transitorie idonee a garantire la continuità del servizio.</i></p> | <p>73. (invariato)</p> <p><b>73-bis. In caso di nuovi beni messi a disposizione dell'IA da soggetti terzi mediante capitali privati, l'EA acquisisce e dà evidenza nella RdA del titolo in forza del quale la disponibilità è assicurata, della relativa durata e della vita utile residua dei beni interessati, e ne tiene conto nella definizione del perimetro dei beni oggetto della procedura e delle clausole di cui ai punti 80, 80-bis e 80-ter. La durata del titolo di disponibilità può essere definita in coerenza con la vita utile del bene, anche ove eccedente la durata del singolo CdS, fermo restando quanto previsto al punto 80-ter in materia di subentro. L'EA tiene conto altresì dei tempi di approvvigionamento, messa in servizio e omologazione del materiale rotabile.</b></p> | <p>Si chiede un punto autonomo e non un'integrazione del punto 73: quest'ultimo è collocato nella sezione sui beni acquisiti con risorse pubbliche e ha per oggetto il vincolo di destinazione d'uso, istituto privo di corrispondente nel finanziamento privato.</p> <p>La formulazione «acquisisce e dà evidenza» — in luogo di «verifica» — è deliberata: l'EA non è parte del contratto tra provider e IA e non ha titolo a sindacarne il contenuto. Rileva che l'EA conosca durata del titolo e vita utile residua e ne tenga conto nel definire il perimetro.</p> <p>Nel ferroviario il disallineamento è massimo: vita utile del materiale rotabile ordinariamente oltre i 30 anni, contro una durata massima del CdS di 15 anni ex art. 4, par. 3, del Reg. (CE) n. 1370/2007, estensibile fino al 50% ex par. 4 avendo riguardo alle condizioni di ammortamento degli attivi. Il titolo di disponibilità deve pertanto poter eccedere la durata del singolo CdS.</p> |
| <p>EM. 5</p> <p><b>Punto 75</b></p> <p><i>modifica e integrazione</i></p>                             | <p><i>75. Per la determinazione dei valori di subentro dei beni essenziali e indispensabili valgono i criteri definiti nella Misura 9 della delibera n. 154/2019, che tengono conto del valore di mercato e del valore netto contabile.</i></p>                                                                                                                                                                                          | <p>75. Per la determinazione dei valori di subentro dei beni essenziali e indispensabili <b>e dei beni finanziati</b> valgono i criteri definiti nella Misura 9 della delibera n. 154/2019, che tengono conto del valore di mercato e del valore netto contabile. <b>Qualora la disponibilità del bene sia assicurata all'IA da un soggetto terzo che ne conserva la titolarità, in luogo del valore di subentro l'EA indica nella documentazione di affidamento le condizioni di subentro del successivo affidatario nel titolo di disponibilità per la durata residua del medesimo, ivi incluso il canone</b></p>                                                                                                                                                                                         | <p>(a) Riallineamento all'Allegato «B»: il corrispondente punto 70 include tra i beni per i quali valgono i criteri della Misura 9 anche i «beni finanziati», che il punto 75 omette. La restrizione crea incertezza sul trattamento del materiale rotabile finanziato con risorse pubbliche, che nel ferroviario ha rilievo quantitativo primario.</p> <p>(b) La Misura 9, punto 1, contempla peraltro espressamente i beni «di proprietà del GU, o di eventuali soggetti terzi, da cedere all'IA»: essa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Punto delle Linee Guida                                                                                                            | Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | applicabile e i criteri di determinazione dell'eventuale indennizzo dovuto in caso di cessazione anticipata del titolo per fatto non imputabile al soggetto terzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | disciplina dunque la cessione del bene, non il subentro nel titolo di disponibilità in assenza di cessione, che è la fattispecie propria dei contratti di messa a disposizione. Ove il bene sia di proprietà di un terzo, non vi è bene da trasferire né valore netto contabile presso il GU: l'oggetto del subentro è il rapporto contrattuale. In assenza di indicazione, l'EA è indotto a determinare comunque un valore di subentro riferito a un bene di cui l'IA non è mai stata proprietaria, con esiti disomogenei e, nei casi critici, con l'effetto di rendere il subentro non praticabile per il gestore entrante.<br><br>L'integrazione garantisce al gestore entrante accesso a condizioni predeterminate e conoscibili sin dalla documentazione di gara, senza esborso iniziale, e sottrae la materia a negoziazione bilaterale in prossimità della scadenza.                                                                                                |
| EM. 6<br><b>Punto 76</b><br><i>modifica e integrazione — emendamento di maggiore rilievo specifico per la modalità ferroviaria</i> | <i>76. L'EA deve assicurarsi che l'IA abbia la piena disponibilità o accesso ai beni essenziali e indispensabili sin dall'inizio del servizio. A tal fine, a seconda dei casi e delle necessità, potrà valutare diverse azioni (acquisto diretto, fornitura di garanzie per il finanziamento, adozione di misure finanziarie volte alla riduzione dei rischi, ecc.). Nei casi di messa a disposizione o trasferimento di banche dati che riguardino informazioni commercialmente sensibili, l'EA è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza commerciale e industriale.</i> | 76. L'EA deve assicurarsi che l'IA abbia la piena disponibilità o accesso ai beni essenziali e indispensabili sin dall'inizio del servizio. <b>In coerenza con l'art. 5-bis del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'EA valuta l'opportunità di adottare misure idonee a garantire un accesso effettivo e non discriminatorio al materiale rotabile idoneo, tenendo conto della presenza, nel pertinente mercato, di società di noleggio di materiale rotabile o di altri operatori che ne offrano la messa a disposizione, e dà evidenza di tale valutazione nella RdA.</b> A tal fine, a seconda dei casi e delle necessità, potrà valutare diverse azioni (acquisto diretto, fornitura di garanzie per il finanziamento, adozione di misure finanziarie volte alla riduzione dei rischi, <b>messa a disposizione dei beni da parte di soggetti terzi ai sensi del punto 80, impegno al subentro nel titolo di disponibilità alle condizioni di cui al punto 75, ecc.). L'EA può prevedere, già nella documentazione di affidamento, che la disponibilità di tutti o parte di tali beni sia assicurata all'IA</b> | Il punto 76 riproduce, nella sostanza, le misure previste dall'art. 5-bis del Reg. (CE) n. 1370/2007 — introdotto dal Reg. (UE) 2016/2338, che l'Autorità richiama tra le fonti del procedimento — ma non cita la disposizione e, soprattutto, non riproduce il criterio che essa impone: che la valutazione tenga conto della presenza sul mercato di società di noleggio di materiale rotabile o di altri operatori che ne offrano il noleggio.<br><br>L'omissione ha effetto pratico rilevante: quel criterio orienta l'esito del test di sostituibilità di cui alle Misure 3 e 4 e, per tale via, la classificazione del materiale rotabile e le misure di mitigazione. Un EA che non consideri l'esistenza di un mercato dell'offerta di materiale rotabile è indotto a concludere per la non sostituibilità dei beni del GU, e quindi ad accettare come inevitabile una barriera all'ingresso che il diritto dell'Unione gli impone di verificare se sia rimovibile. |

| Punto delle Linee Guida                                        | Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>da soggetti terzi, per una durata coerente con la vita utile dei beni anche ove eccedente la durata del CdS; in tal caso l'EA include i beni interessati nel perimetro dei beni oggetto della procedura sin dalla pubblicazione della documentazione di affidamento, e non alla scadenza del CdS. Nei casi di messa a disposizione o trasferimento di banche dati ... (invariato)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>L'integrazione non introduce obblighi nuovi: rende esplicito nelle Linee guida un obbligo già vigente in forza di fonte europea direttamente applicabile e ne assicura l'ostensibilità nella RdA. Si richiama in senso conforme la Misura 5, punto 6, della delibera n. 154/2019, ai sensi della quale «nell'ambito della RdA, l'EA specifica le misure adottate per assicurare l'accesso effettivo e non discriminatorio al materiale rotabile interessato»: l'obbligo di evidenza in Relazione di Affidamento è dunque già vigente e il presente emendamento ne costituisce recepimento.</p> <p>L'ultima integrazione ha natura di FACOLTÀ dell'EA e dà attuazione al secondo dei due livelli illustrati in Parte I: dalla previsione ab origine dipende la possibilità di ammortizzare l'investimento sull'intera vita utile del bene.</p>                                                                              |
| <p>EM. 7</p> <p><b>Punto 78</b></p> <p><i>integrazione</i></p> | <p>78. In esito alle suddette attività, l'EA predispone un elenco completo di tutti i beni strumentali individuati, suddiviso per tipologia (materiale rotabile, beni immobili e mobili) e classificazione (essenziali/indispensabili, finanziati, commerciali), specificandone la disponibilità e il relativo valore di subentro. L'elenco è parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento.</p> | <p>78. ... suddiviso per tipologia (materiale rotabile, beni immobili e mobili, <b>impianti di manutenzione</b>) e classificazione (essenziali/indispensabili, finanziati, commerciali), specificandone la disponibilità, <b>il titolo in forza del quale essa è assicurata all'IA, il soggetto titolare del bene, la durata residua del titolo, la vita utile residua del bene</b> e il relativo valore di subentro <b>ovvero, nei casi di cui al punto 75, le condizioni di subentro nel titolo di disponibilità. Per il materiale rotabile l'elenco indica altresì lo stato delle autorizzazioni di messa in servizio e la loro durata residua.</b> L'elenco è parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento.</p> | <p>L'elenco è parte integrante della documentazione di affidamento: è il documento sul quale i PG costruiscono l'offerta e il PEF e sul quale i soggetti finanziatori svolgono la propria valutazione. Nella formulazione vigente non riporta il titolo di disponibilità, la sua durata residua e la vita utile residua del bene.</p> <p>Due integrazioni sono specifiche della modalità ferroviaria: (i) gli impianti di manutenzione nella suddivisione per tipologia, coerentemente con i punti 67, 71 e 80; (ii) lo stato e la durata residua delle autorizzazioni di messa in servizio. Nel ferroviario la disponibilità giuridica del bene non coincide con la sua utilizzabilità: un rotabile con autorizzazione in scadenza, o la cui estensione al perimetro di rete oggetto del nuovo affidamento richieda un procedimento ulteriore, non è impiegabile dal gestore entrante nei tempi dell'avvio del servizio.</p> |

| Punto delle Linee Guida                                                                                                         | Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Costo amministrativo trascurabile (dati già in possesso dell'EA in esito ai punti 67-77) ed effetto rilevante sulla contendibilità, in coerenza con le finalità del PAD e della data-room di cui al punto 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EM. 8<br><b>Punto 79</b><br><i>integrazione</i>                                                                                 | <i>79. Per quanto riguarda l'accesso agli impianti di proprietà del GI, l'EA: tiene conto delle modalità e dei costi di accesso previsti dal GI e descritti nel PIR come richiamato dalla Misura 7 della delibera n. 154/2019, approfondisce con il GI eventuali criticità che possono emergere dall'utilizzo condiviso degli impianti tra più imprese.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79. ... (invariato) <b>Ove gli impianti di manutenzione necessari all'espletamento del servizio non siano di proprietà del GI e non siano disponibili sul mercato in condizioni idonee, l'EA valuta, tra le azioni di cui al punto 76, la messa a disposizione degli stessi da parte di soggetti terzi ai sensi del punto 80, unitamente al materiale rotabile ovvero autonomamente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il punto 79 disciplina l'accesso agli impianti di proprietà del GI, per i quali opera il regime di trasparenza e non discriminazione del PIR. Non è invece disciplinata l'ipotesi — di frequente riscontro — in cui gli impianti di manutenzione necessari non appartengano al GI, ma al GU o a terzi, e non siano disponibili sul mercato in condizioni idonee.<br><br>È fattispecie critica ai fini della contendibilità: la disponibilità di materiale rotabile idoneo è condizione necessaria ma non sufficiente, poiché il servizio richiede altresì l'accesso a impianti di manutenzione dimensionati sulla flotta e prossimi al perimetro di esercizio. L'offerta integrata di materiale rotabile e servizi di manutenzione consente al provider di internalizzare il coordinamento tra disponibilità del rotabile, piani di manutenzione e capacità di officina.<br><br>L'integrazione non introduce obblighi ulteriori: include l'opzione tra quelle da valutare ai sensi del punto 76. |
| EM. 9<br><b>Punto 80</b><br><i>modifica, con inserimento di due nuovi punti 80-bis e 80-ter — risposta diretta al Quesito 3</i> | <i>80. Con lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi anche attraverso il coinvolgimento di capitali privati, qualora il nuovo affidamento preveda investimenti a carico dell'IA per l'acquisizione di beni strumentali caratterizzati da rischio tecnologico (materiale rotabile, infrastrutture, impianti di manutenzione, ecc.), al fine di favorire lo svecchiamento/il rinnovo del parco rotabile, l'EA può valutare d'inserire nella documentazione di affidamento e nel CdS specifiche clausole che disciplinano la messa a disposizione da parte del GU e l'obbligo di subentro da parte del successivo affidatario dei beni interessati, così favorendo la contendibilità del successivo</i> | 80. Con lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi anche attraverso il coinvolgimento di capitali privati, qualora il nuovo affidamento preveda investimenti a carico dell'IA per l'acquisizione <b>o la messa a disposizione</b> di beni strumentali caratterizzati da rischio tecnologico (materiale rotabile, infrastrutture, impianti di manutenzione, ecc.), <b>effettuati dall'IA direttamente ovvero da soggetti terzi ai sensi della definizione di cui alla lettera t-bis</b> , al fine di favorire lo svecchiamento e il rinnovo del parco rotabile, <b>anche in funzione dell'adempimento dei relativi obblighi previsti dal CdS o dalla normativa applicabile, e di ampliare la contendibilità delle procedure</b> | Nella formulazione vigente il punto 80 non è idoneo a favorire l'adozione di modelli FaaS, per quattro ragioni: (i) il presupposto degli «investimenti a carico dell'IA» esclude la fattispecie in cui l'investimento è del provider terzo; (ii) il riferimento all'«acquisizione» rinvia, nel lessico dei punti 72, 73 e 77, all'acquisto in proprietà; (iii) la messa a disposizione «da parte del GU» presuppone che il titolare sia il Gestore Uscente e non contempla il terzo estraneo al CdS — ipotesi che nel ferroviario è statisticamente prevalente nei mercati europei in cui il modello è consolidato e che l'art. 5-bis del Reg. (CE) n. 1370/2007 impone di considerare; (iv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Punto delle Linee Guida | Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta                                                                                                                                                                      | Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p><i>affidamento. Tali clausole sono definite tenendo conto dei tempi di approvvigionamento, messa in servizio e omologazione del materiale rotabile, nonché dell'esigenza di garantire la continuità operativa.</i></p> | <p><b>di affidamento</b>, l'EA può valutare d'inserire nella documentazione di affidamento e nel CdS specifiche clausole che disciplinano la messa a disposizione da parte del GU o del soggetto terzo titolare dei beni e l'obbligo di subentro da parte del successivo affidatario dei beni interessati, così favorendo la contendibilità del successivo affidamento <b>e garantendo la continuità, tra affidamenti successivi, della disponibilità dei beni strumentali all'espletamento del servizio.</b> Tali clausole sono definite tenendo conto dei tempi di approvvigionamento, messa in servizio e omologazione del materiale rotabile, nonché dell'esigenza di garantire la continuità operativa.</p> <p><b>80-bis. Ferma restando la valutazione dell'EA di cui al punto 80, la documentazione di affidamento e il CdS non possono riservare all'acquisto in proprietà da parte dell'IA un trattamento più favorevole rispetto alle altre modalità idonee ad assicurare all'IA la disponibilità dei beni strumentali per la durata del CdS — quali la locazione finanziaria o operativa, il noleggio, la vendita con riserva della proprietà, l'usufrutto e il contratto di Fleet-as-a-Service di cui alla lettera t-bis) — né in sede di ammissione alla procedura, né in sede di valutazione delle offerte, né ai fini del riconoscimento dei relativi costi nel PEFS. In coerenza con la Misura 5, punto 4, della delibera n. 154/2019 e con l'art. 5-bis del Regolamento (CE) n. 1370/2007, la titolarità in proprietà dei beni non può in alcun caso costituire requisito di ammissione alla procedura. L'EA dà evidenza nella RdA delle modalità ammesse e motiva l'eventuale esclusione di talune di esse.</b></p> <p><b>Ai medesimi fini, i beni la cui disponibilità sia assicurata all'IA da un soggetto terzo rilevano ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi di rinnovo del parco e di transizione a trazioni a zero emissioni previsti dal CdS o dalla normativa applicabile. L'EA conduce tale verifica con riferimento al materiale rotabile effettivamente impiegato nel servizio, indipendentemente dal titolo in forza del</b></p> | <p>la natura integralmente facoltativa della previsione, priva di criteri di esercizio.</p> <p>La struttura proposta distingue una facoltà e due obblighi. Il punto 80 resta facoltativo quanto alla scelta se ricorrere al capitale privato. Il punto 80-bis introduce un obbligo di non discriminazione che opera ogniquale volta l'EA ammetta modalità alternative all'acquisto. Il punto 80-ter introduce un obbligo condizionato, che si attiva soltanto se l'EA si sia avvalso della facoltà e i beni siano di titolarità di un terzo: in tal caso la disciplina del subentro non può essere omessa, perché la sua assenza priva di effetti la scelta a monte.</p> <p>Si mantengono entrambe le finalità — contendibilità e continuità — e si conserva invariato il periodo finale su approvvigionamento, messa in servizio e omologazione, che costituisce specificità ferroviaria legittima. Si richiama inoltre la Misura 7, punto 5, della delibera n. 154/2019, che già garantisce il subentro dell'IA nei beni essenziali e indispensabili di proprietà di terzi per tutta la durata del nuovo affidamento: il punto 80-ter proposto ne costituisce recepimento, non innovazione.</p> <p>Si osserva che l'Autorità già misura il rinnovo del parco su base fisica: l'età media del parco rotabile figura tra le variabili di performance delle gestioni pregresse da rendicontare nella RdA, distintamente dagli investimenti, ed è richiamata tra i fattori di contesto per la definizione dei KPI (punto 88). La proposta non introduce pertanto un criterio di verifica nuovo.</p> |

| Punto delle Linee Guida                                                                     | Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>quale la disponibilità è assicurata e dalla relativa rappresentazione contabile in capo all'IA.</p> <p>80-ter. Qualora l'EA si avvalga della facoltà di cui al punto 80 e la disponibilità dei beni sia assicurata da un soggetto terzo che ne conserva la titolarità, la documentazione di affidamento e il CdS disciplinano l'obbligo di subentro del successivo affidatario nel titolo di disponibilità dei beni interessati, per la durata residua del titolo e alle condizioni di cui al punto 75. Tale disciplina costituisce condizione necessaria per assicurare la continuità della disponibilità dei beni tra affidamenti successivi e la finanziabilità dell'investimento.</p>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>EM. 10</p> <p><b>Punti 100 e 102, lett. a)</b></p> <p><i>modifica e integrazione</i></p> | <p>100. ... l'EA è tenuto ad avviare una fase di consultazione preventiva dei soggetti portatori d'interesse, tra cui in particolare: il GU e le altre imprese ferroviarie, i viaggiatori e le loro associazioni, i fornitori e i proprietari di beni strumentali (materiale rotabile disponibile, resti e infrastrutture esistenti) compresi i gestori delle infrastrutture coinvolte, gli operatori interessati all'implementazione di piattaforme digitali e/o soluzioni ITS.</p> <p>102. In caso di gara, la consultazione è finalizzata al confronto con gli stakeholder in merito ai seguenti aspetti della procedura di affidamento: a) i beni strumentali (supra);</p> | <p>100. ... i fornitori e i proprietari di beni strumentali (materiale rotabile disponibile, <del>resti</del> reti e infrastrutture esistenti) compresi i gestori delle infrastrutture coinvolte, <b>i soggetti che offrono soluzioni integrate per la messa a disposizione di beni strumentali ai sensi della lettera t-bis), ivi comprese le società di noleggio di materiale rotabile di cui all'art. 5-bis del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e i relativi soggetti finanziatori</b>, gli operatori interessati all'implementazione di piattaforme digitali e/o soluzioni ITS.</p> <p>102. ... a) i beni strumentali (supra), <b>ivi incluse le modalità di provvista ammesse ai sensi del punto 80-bis e le clausole di messa a disposizione e di subentro di cui ai punti 80 e 80-ter;</b></p> | <p>È l'emendamento con il miglior rapporto tra costo regolatorio e beneficio sistemico.</p> <p>Il punto 81 stabilisce che la valutazione sulle clausole di messa a disposizione e subentro «è oggetto di confronto con gli stakeholder». L'elenco del punto 100 include però i soli «fornitori e proprietari di beni strumentali», categoria nella quale il fornitore di una soluzione integrata di messa a disposizione rientra soltanto in via interpretativa. Ne deriva che l'unico soggetto in grado di rappresentare all'EA le condizioni alle quali il modello oggetto del Quesito 3 è praticabile non è espressamente legittimato a partecipare alla consultazione in cui l'EA decide se adottarlo, nonostante l'art. 5-bis del Reg. (CE) n. 1370/2007 imponga all'EA di tenere conto dell'esistenza di tali soggetti. La menzione espressa è lo strumento procedurale che consente all'EA di adempiere all'obbligo europeo.</p> <p>Costo nullo (nessun adempimento ulteriore) e attuazione del criterio del punto 103, che valorizza «la completezza delle informazioni disponibili».</p> <p>Si segnala infine che il punto 100 riporta «resti e infrastrutture esistenti», mentre il corrispondente</p> |

| Punto delle Linee Guida | Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta | Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato | Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                      |                                                            | punto 88 dell'Allegato «B» riporta «reti e infrastrutture esistenti»: presumibile errore materiale.          |